

## **Regolamento sulle procedure disciplinari per il personale universitario tecnico, amministrativo e bibliotecario**

### **Parere del Consiglio del Personale del 5 marzo 2025**

Dopo un'attenta lettura si osserva quanto segue:

- **Art. 4 comma 1:**

Non è chiaro perché il Responsabile della struttura, che dovrebbe irrogare la sola sanzione del rimprovero verbale ed eventualmente segnalare all'Ufficio competente le infrazioni che ritiene meritevoli di sanzione superiore, debba informarsi sull'esistenza di precedenti sanzioni per gestire l'eventuale segnalazione.

Parrebbe più opportuno che il Responsabile si facesse carico del richiamo verbale e che l'Ufficio Affari Istituzionali e procedimenti disciplinari valutasse, sulla base della segnalazione e di eventuali altre segnalazioni alle quali dovrebbe essere garantito l'anonimato così come ribadito dal D.lgs 24/2023, l'eventuale presenza di precedenti gestendo di conseguenza la segnalazione così come previsto dall'art. 55 bis D.lgs 165/2001. Questa indicazione parrebbe rafforzata da quanto previsto al comma 3.

Né l'art. 24 del CCNL 19-21, né il d.lgs 116/2016, né l'art 55 e seguenti del D.lgs 165/2001, sembrano prefigurare la procedura descritta nel Regolamento.

- **Art. 4 comma 3:**

Al Responsabile non è richiesto essere in possesso delle competenze per inquadrare giuridicamente l'infrazione rilevata e per questo motivo pare necessario il consulto con l'Ufficio Affari Istituzionali e procedimenti disciplinari.

Il dipendente dovrebbe essere informato del fatto che il Responsabile ha chiesto accesso a informazioni che lo riguardano all'UPD e, se lo farà, che ha trasmesso la segnalazione. Se, come pare di capire dalla lettura del Regolamento, il dipendente sarà informato solamente nel caso in cui l'UPD procederà, la procedura non pare corretta; gli deve essere garantito il diritto alla difesa e alla replica verbale, nonché l'accesso agli atti in fase istruttoria, così come stabilito dall'art. 55bis comma 5 del d.lgs. 165/2001, pertanto deve esserne puntualmente informato.

- **Inserimento di un ulteriore articolo:**

Sarebbe opportuno aggiungere uno specifico articolo relativo alle segnalazioni fatte da altri soggetti e al diritto di accesso agli atti; ad esempio, nel regolamento di UNICA è riportato quanto segue:

- “1. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare.*
- 2. Nell'ambito della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così come disposta dal comma 2° dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/01, la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e l'identità del denunciante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.*
- 3. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.”*

N.B

- l'art. 54 bis D.lgs 165/2001 è stato abrogato.

In conclusione, il Consiglio del Personale **dà parere favorevole al regolamento, ad eccezione dei punti evidenziati.**